



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

AFFARI GENERALI

PRATICA N. _

ORDINANZA N. 177 / 2020

Oggetto:

DISCIPLINA STRAORDINARIA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SU
SUOLO PUBBLICO

IL SINDACO

Ricordato che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il D.P.C.M. del 17.05.2020 con il quale sono state emanate le nuove *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*

Visto il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 57 del 17.05.2020 *“Disposizioni attuative e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica”* con il quale al punto 13 si stabilisce che dal 23 maggio 2020 è consentita la riapertura delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui ristoranti, bar, pub) *“ ..nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma ee del D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e dalla scheda tecnica “Ristorazione” contenuta nelle “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”* allegate al decreto stesso;

Atteso che nelle citate Linee di indirizzo si raccomanda di privilegiare, per le predette attività e ove possibile, l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici) sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro;

Considerato pertanto che l'utilizzo dei dehors, che consente una distribuzione in superfici più ampie e non chiuse, costituisce da un lato utile strumento per favorire un migliore distanziamento tra le persone e dall'altro sostegno alle imprese di pubblico esercizio colpite economicamente dalle misure a suo tempo adottate per il contenimento del contagio nella c.d. Fase 1;

Che in tale prospettiva l'art.181 del D.L. 19 maggio 2020 n.34 (c.d. Decreto Rilancio) statuisce che, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID 19, le imprese di pubblico esercizio (di cui

all'art. 5, l. n. 287/1991) titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico sono esonerati dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (di cui al Capo II del d.lgs. n. 507/1993);

Che i successivi comma 2 e 3 del predetto articolo prevedono anche una procedura semplificata per le domande di nuova concessione o di ampliamento della concessione già in essere, nonché la possibilità di derogare alla disciplina di cui agli artt. 21 e 146 del D.Lgs. 42/2004 per la posa in opera temporanea su suolo pubblica di attrezzature e strutture amovibili finalizzate a garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale;

Dato atto che con deliberazione G.C. n. 150 del 20.05.2020 l'Amministrazione Comunale ha approvato i criteri per l'autorizzazione semplificata all'occupazione suolo pubblico ai sensi e per gli effetti del citato art.181 D.L. 34/2020;

Ritenuto opportuno, in vista della imminente ripresa dell'attività dei pubblici esercizi e nelle more del ricevimento delle istanze per l'occupazione di suolo pubblico di cui sopra, derogare in via eccezionale e temporanea alle disposizioni normative e regolamentari comunali in materia di occupazione suolo pubblico, consentendo di ampliare il più possibile gli spazi aperti funzionali alle attività, in modo da favorire il distanziamento sociale, evitare il permanere di persone all'interno di ambienti chiusi e assicurare, più in generale, lo svolgimento in sicurezza delle attività di ristorazione e somministrazione;

Evidenziato in proposito che, sotto il profilo sanitario e di tutela dell'igiene e salute pubblica, permane il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico come previsto dall'art.1 comma 8 del D.L. 16.05.2020 n.33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", che al successivo comma 9 stabilisce altresì che *"Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro"*;

Ritenuto pertanto sussistere i presupposti per l'adozione di provvedimento contingibile ed urgente, al fine di garantire, a tutela della igiene e salute pubblica, l'attuazione delle misure di distanziamento sociale dettate dalla normativa statale e regionale e prevenire il rischio di assembramenti;

Visto l'art.32 della legge 833/1978;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 17 comma 3 dello Statuto Comunale;

Vista la Legge 07.08.1990 n.241;

Per i motivi citati in premessa

ORDINA

1. di consentire, **a far data dal 23 maggio 2020 e fino al 31 maggio 2020** e nelle more del rilascio dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.181 del D.L. n. 34/2020, la collocazione temporanea su suolo pubblico (escluse le aree verdi) di tavoli, sedie e ombrelloni da parte dei titolari di pubblici esercizi di cui all'art. 5, l. n. 287/1991, in deroga alle vigenti disposizioni comunali sulla concessione di spazi ed aree pubbliche.

La collocazione temporanea potrà avvenire anche in corrispondenza della facciata di altri immobili, previo consenso scritto del gestore l'attività o del proprietario dell'immobile stesso, e non potrà comunque derogare alle norme relative alla sicurezza stradale di cui al Codice della Strada

A partire dal 1° giugno 2020, giorno successivo alla scadenza del termine della presente ordinanza, l'occupazione di suolo pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art.181 del D.L. n.34/2020, potrà sussistere solo previa autorizzazione rilasciata dagli Uffici Comunali sulla base dei criteri di cui alla citata deliberazione G.C. n.150 del 20.05.2020

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio comunale, venga portata a conoscenza dei cittadini anche attraverso altri canali di informazione e trasmessa per conoscenza al Comando di Polizia Locale del Comune di Casale Monferrato, alle Forze dell'Ordine e alla Prefettura di Alessandria

AVVERTE

Che l'inottemperanza alla presente ordinanza comporta il deferimento all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 c.p.

Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 (sessanta) giorni, termine decorrente dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione.

Ai fini delle vigenti disposizioni di cui alla legge 241/1990 e s.m.i. si comunica che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Roberto Martinotti – Dirigente del Settore PUT-SUAP del Comune di Casale Monferrato.

Casale Monferrato, 21/05/2020

IL SINDACO
RIBOLDI FEDERICO